

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL

IL FONDAZIONE

RUGGERO VITO MANDORINO (*)

(firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camo il STATUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno

ALL. N. 1 ALLENTO NEGATO

AL. N. 76 Serie 3 25 MAR. 2026



"VIVENTE Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale"

(VIVENTE ASD APS)

Costituzione e Scopi

Art. 1

È costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, dell'art.90 L.289/02 e d.lgs. 36/21 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato "VIVENTE associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale" [VIVENTE ASD APS] che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

Intende conseguire il riconoscimento a fine sportivo e iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive e al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potrà essere inserita e utilizzata nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, cui dovesse aderire, e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce.

Alberto Lenti
Severino
Giovanni
Nicoletti
Deddon
Man
D
Giuliano
Fugli
Man

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e dell'ente di promozione sportiva.

L'associazione ha sede legale in Ascoli Piceno, Via Amalfi n. 1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L'associazione esercita in via stabile e principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 lett.t) del D.lgs. n.117/17:

1. l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, così come previsto alla lettera t) dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, iv comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o

il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;	
2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale così come previsto alla lettera i) dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;	Alberto Liorati Saverio Liorati Saverio Liorati
3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, così come previsto alla lettera k) dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo.	Alberto Liorati Saverio Liorati Saverio Liorati
Le attività verranno svolte in favore dei propri associati, loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017.	Alberto Liorati Saverio Liorati Saverio Liorati
In particolare, ma non in via esaustiva, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle discipline del calcio a11, calcio a5, pallavolo, basket, rugby, tennis, padel, beach volley, beach soccer, nuoto, ciclismo, atletica, lotta e arti marziali, sport invernali, danza, così come disciplinate e riconosciute dal CONI con proprie delibere n.1566 del 20/12/2016, n. 1568 del 14/2/2017, n. 1569/17 del 10/5/2017 e successive	Alberto Liorati Saverio Liorati Saverio Liorati
modifiche e integrazioni, idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e a diffondere, attraverso la pratica a tutti i livelli dell'esercizio fisico, la cultura del vivere sano.	Alberto Liorati Saverio Liorati Saverio Liorati

Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le discipline, forme, metodologie e programmi come indicati e ricompresi dalle delibere CONI sopra richiamate e successive modificazioni, integrazioni e interpretazioni anche ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione.

L'associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo o ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie o di socializzazione nonché attraverso attività didattiche o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività:

- pratica sportiva, attività formativa o didattica: ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi;
- formazione ed educazione dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in

progetti educativi e formativi che abbiano in comune **gli stessi** valori;

- organizzazione del tempo libero ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

- promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del gioco, della socializzazione, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in una visione che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

- svolgere attività di cultura ludica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva;

- curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà attraverso la partecipazione e la presenza dei soci alle iniziative;

- attuare delle iniziative volte a promuovere la parità di genere e la lotta alla violenza sulle donne e altre categorie specifiche;

- svolgere interventi nel campo dell'istruzione, del percorso scolastico e dopo-scolastico, dell'integrazione multietnica e mediazione interculturale, della coesione sociale, mediante l'utilizzo del gioco;

- utilizzare il gioco come strumento e momento di cambiamento sociale.

Attraverso il contrasto della discriminazione sociale e con particolare riguardo a fenomeni di problematiche giovanili quali il bullismo, l'abban-

Arto Liorati
Saverio Lina
S. M. L.

Stigler
F. P.

Niccolò Parola
D. M.
D.

Gil Lina
Luigi P. P.
D. M. L.

dono scolastico, la povertà educativa e l'abbandono della società attiva

(Hikikomori);

- utilizzare il gioco e il giocare quale potenziamento cognitivo e metodo di rafforzamento e ausilio alle attività didattiche e attraverso esso praticare forme innovative di didattica rivolte all'infanzia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, dell'art. 9 D.lgs. n.36/21, quando applicabile, e delle specifiche norme applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge.

A titolo non esaustivo possono prevedersi:

- attività editoriale: pubblicazione di riviste, bollettini e raccolte di testi o studi in materie inerenti alle finalità istituzionali e alle attività svolte;
- attività ricreativa: organizzazione di incontri, manifestazioni (anche spettacolistiche), rassegne, escursioni sociali e turismo ambientale, volti a favorire l'integrazione tra i soci e la promozione delle discipline statutarie;
- attività culturali: istituzione di biblioteche, sale di lettura e centri di documentazione; organizzazione di tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, gruppi di studio, visite guidate e proiezioni cinematografiche su tematiche connesse agli scopi sociali;
- attività di formazione e orientamento: gestione di academy, tirocini, corsi di formazione professionale (anche finanziati da enti pubblici o privati) e programmi di inserimento lavorativo;

- attività di ricerca e innovazione: promozione di attività di ricerca scientifica e tecnologica, gestione di laboratori per lo sviluppo di prototipi e attivazione di collaborazioni con Università ed enti di ricerca;

- attività di gestione di spazi e beni comuni: creazione e gestione di hub, officine creative, laboratori e spazi di co-working o condivisione, intesi come luoghi di aggregazione e produzione sociale;

- attività di rapporti con la pubblica amministrazione: attivazione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (CTS), per la gestione di servizi e interventi di interesse generale.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.

L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento.

Alberto Lianedi
Lianedi
Lianedi

Nicola
Nicoletti

Nicola
Nicoletti

Gianluca
Gianluca
Gianluca

-to in conformità alle leggi vigenti.

Potrà stipulare convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.

Art. 3

Sono compiti dell'associazione:

1. l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, inclusa la gestione di corsi di avviamento allo sport, allenamenti e preparazione atletica nelle varie discipline; l'organizzazione di tornei e manifestazioni sportive, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature sportive; la promozione di attività didattiche e formative per atleti, tecnici e dirigenti;
2. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali laboratori creativi, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e concerti rivolti ai soci e alla collettività; la promozione di seminari, convegni e dibattiti su temi di attualità, arte e civismo per favorire l'inclusione sociale e la crescita culturale;
3. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, attraverso viaggi e visite guidate presso siti di interesse storico, artistico e naturalistico per favorire la socializzazione, la promozione di un turismo sostenibile e accessibile, con attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali e dell'ambiente; la gestione di servizi di accoglienza e informazione turistica legati a progetti di pro-

-mozione del territorio;

4. l'organizzazione di attività formative e didattiche, mediante corsi di aggiornamento, formazione professionale ed extra-scolastica, workshop e masterclass nelle materie di interesse; lo sviluppo di progetti di educazione e orientamento in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;

5. l'organizzazione di attività di solidarietà e inclusione sociale, intesa come supporto alle fragilità e sostegno a persone in condizioni di svantaggio economico, fisico o psichico, anche attraverso l'utilizzo delle discipline artistiche e sportive come strumenti di integrazione.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Ammissione degli associati

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale e che siano dotati di una irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del presti-

Alberto Licisati
L. man
A. B.

Angelo
P. C.

Nicola Donato
Maur
D.

Gianfranco
Gianfranco
Mario Morat.

-gio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.



Art. 6

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che *mortis causa*; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Alberto Liardi
Lina
Alessandro

Diritti e doveri degli associati

Art. 7

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini previsti dall'art. 26;
- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare

Nicola
Domenico
Nicola
Domenico
Giovanni
Giuseppe
Alessandro

-giare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

Volontario e attività di volontariato

Art. 8

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione;
- d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Alberto Lianetti
Lorenzo
Lianetti
Lianetti

Luigi
Lianetti

Nicola
Lianetti
Lianetti

Giulio
Lianetti
Lianetti

Risorse economiche

Art. 10

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 11

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS



entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 12

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Organi

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organi di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

Alberto Liavotti
Luna
Allo

Roberto
F. P. No

Nicola Perolun
Mica
Pier

Gian P. Lunny
Giovanni Pella
Maurizio Bello

- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

Assemblea

Art. 14

L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso.

L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

Art. 15

Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea.

L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c)

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;

Alberto Liceti
Lina
Hae
Genn
Genn

Arbore
F. B. B.

Nicola Dandeni
Mia
A. C.

Gina L. Lunny
Rosa
Maria Mervel.

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art. 19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18

In caso che leggi dello Stato o normative regionali pongano limitazioni alla possibilità di riunioni/incontri fra persone, l'Assemblea potrà tenersi anche in video conferenza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione e purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e

che vota. Tale modalità sarà possibile anche in assenza delle limitazioni menzionate al comma precedente, ma in tal caso qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'assemblea si dovrà tenere in presenza. L'opposizione dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviato all'associazione entro due giorni dal ricevimento della convocazione o almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Con le stesse modalità di convocazione utilizzate per l'assemblea, si dovrà comunicare tempestivamente la diversa modalità dell'assemblea a seguito dell'opposizione alla video conferenza.

Alberto Liviati
Secundo Liviati

Art. 19

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Angelo Liviati
Liviati

Consiglio Direttivo

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da un numero variabile da 3 a 9 membri (sempre in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nicola Dorelli
Dorelli
Giovanni Liviati
Giovanni Liviati
Maurizio Liviati

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nella medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente, il Consiglio nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-

programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del Consiglio;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c);
- delibera sui criteri e le modalità di rimborso ai volontari;
- determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 23

Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,

Alberto Liardi
Secundo
S. A. G. A.

Hyber
F. A. G. A.

Nicola Decker
Sue Hill
D

Giulio Plummer
George Ball
Mon. Mark

-ranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è

validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono as-

sunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter

del codice civile.

Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qual-

volta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei

consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-

presidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da

chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve

essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute

più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Convenzioni

Art. 22

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva

dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;

- attua le deliberazioni dell'assemblea;

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale,

li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adem-

pimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la

per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Alberto Licanti
 Antonio Lima
 ...

Organo di Controllo

Art. 24

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Vigore
 ...

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Vicente Decker
 ...

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da re-

Giulio ...
 ...
 ...

-visori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore Legale dei Conti

Art. 25

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art. 26

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 45 giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Di-

-rettivo.

Devoluzione del Patrimonio

Art. 27

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che esercita le attività di cui all'art.5 lett. t) del D.lgs. n.117/17, secondo quanto stabilito dall'art.9 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre

Alberto Licuschi
Severino
Limon
A. G. 1

Procuratore
V. G. 1

Nicola Deodato
Stefano
C

Giulio
Raffaello
Stefano
Marco

arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controver-
tente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due
in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associa-
-zione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà
comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la
controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza,
provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri
decideranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. La decisione sarà
vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella
sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'enti di promozione spor-
tiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggio-
ranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in
materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di fun-
zionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventual-
mente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Norma transitoria

Art. 30



Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esente da bollo in modo assoluto art. 27-bis Allegato B, d.p.r. 642/72 e art.

82 D.lgs. 117/2017

Alberto Licata

Simone
L. 2000

Stefano
F. B. 20

Nicola D'Adda

Mica
P. 11/11

Giul. P. 11/11

Georg
P. 11/11

Marco
P. 11/11

